

**AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS E IL SISTEMA IDRICO: DOCUMENTO
PER LA CONSULTAZIONE 734/2017/R/GAS**

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE CONCURRENZA IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI
RIMBORSO E DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

RISPOSTA AGLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

1. PREMESSA

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha posto in consultazione il documento DCO 734/2017/R/gas (di seguito DCO) e vi presenta i propri orientamenti sulle modalità di attuazione delle *semplificazioni delle procedure di valutazione dei valori di rimborso (VIR) e dei bandi di gara*, previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124) in relazione l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito. In particolare, per quanto ci riguarda, il DCO prospetta quanto segue:

"per semplificare l'iter di valutazione dei *valori di rimborso*, anche in relazione ai futuri riconoscimenti tariffari: (... omissis) **l'identificazione di *specifici requisiti d'idoneità del soggetto terzo certificatore*, utili a consentire che il procedimento sia svolto in condizioni di maggior neutralità e non discriminazione: competenze professionali adeguate, requisiti di onorabilità, requisiti di indipendenza.**

Il soggetto terzo certificatore potrà essere persona fisica o persona giuridica. In ogni caso l'Ente locale, anche in ragione di esigenze di efficienza nell'azione amministrativa, potrà incaricare della certificazione direttamente la stazione appaltante.

Sugli argomenti posti in consultazione, ed in generale sul processo di riassegnazione delle concessioni, riportiamo qui di seguito alcune osservazioni e ci rendiamo disponibile a illustrare gli strumenti di certificazioni già disponibili nonché ad implementare le linee guida o i documenti di vario status normativo (norme, circolari, prassi di riferimento, ecc.), qualora come esito della consultazione pubblica i suggerimenti posti dall'Autorità abbiano ottenuto l'auspicato consenso.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

L'Autorità ha avviato diversi procedimenti per dare attuazione alle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17) in materia di semplificazione degli iter per la valutazione dei valori di rimborso (VIR) e degli iter di valutazione dei bandi di gara, in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'Autorità ritiene che le semplificazioni introdotte con la deliberazione 344/2017/R/gas risultino già compatibili con le semplificazioni introdotte dall'articolo

A

1, comma 94, della legge 124/17, e che sia opportuno avviare un procedimento in materia di iter per la valutazione dei valori di rimborso, per adeguare le disposizioni della deliberazione 310/2014/R/GAS in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17.

L'articolo 1 citato, esenta gli Enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio degli scostamenti tra VIR e RAB all'Autorità qualora, tra le altre condizioni, l'Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014).

L'Autorità in relazione all'esigenza di temperare gli obiettivi di semplificazione con l'esigenza di garantire un processo di individuazione dei valori di rimborso trasparente e certo nell'interesse delle stazioni appaltanti, degli operatori e dei clienti finali, sia nella prospettiva dei riconoscimenti tariffari connessi alla valorizzazione delle reti, sia nella prospettiva di promozione della concorrenza e di un'efficiente gestione dell'attività di analisi e osservazioni ai bandi di gara, ritiene opportuno che siano definiti:

- le modalità attraverso le quali gli Enti locali o i soggetti terzi certifichino all'Autorità di ricadere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
- alcuni criteri di carattere generale che dovranno essere rispettati nell'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore (di seguito: soggetto terzo certificatore).

In riferimento ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore l'Autorità ritiene che il soggetto terzo certificatore debba possedere:

- adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
- requisiti di onorabilità;
- requisiti di indipendenza.

In relazione alle competenze professionali l'Autorità ritiene opportuno che gli Enti locali definiscano i requisiti in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014.

3. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE AL DCO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha già avviato e strutturato una propria Agenzia Nazionale di Certificazione delle Competenze.

I criteri individuati e proposti per selezionare i soggetti "certificatori", come proposti dalla DCO, debbono avere, oltre agli irrinunciabili requisiti di onorabilità ed indipendenza, un terzo e decisivo elemento distintivo, le adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi.

Conveniamo quindi sulla importanza dei criteri individuati dalla DCO 734: competenze, onorabilità e indipendenza. Sono tre aspetti sui quali riteniamo sia attuale ed urgente un approfondimento, per il quale ci rendiamo fin d'ora disponibili.

Questi criteri debbono essere estesi non solo alla "Valutazione dei valori di rimborso" bensì all'intero procedimento delle gare di affidamenti come previsti dal DM 226/2011.

Si coglie pertanto l'occasione per sottolineare i numerosi aspetti che, pur non essendo oggetto specifico della consultazione, coinvolgono i professionisti nella tematica delle gare d'ambito per la distribuzione del Gas.

Gli stessi progetti che la Stazione Appaltante deve allegare al Bando di Gara (Documento Guida), con l'individuazione ad esempio degli interventi di estensione, potenziamento ed efficientamento, sono un elemento caratterizzante e determinante la successiva gara e l'esercizio di reti ed impianti.

Si intende richiamare le caratteristiche dei componenti delle Commissioni di gara, di cui all'art. 11 del "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", DM 12 novembre 2011 n. 22 e s.m.i.. *"la commissione debba essere composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali (comma 1) i quali, tra l'altro, devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni o professori universitari di ruolo (comma 5)".*

Il CNi ritiene pertanto auspicabile che si qualificino maggiormente le competenze professionali necessarie per poter valutare progetti complessi e specialistici quali quelli delle gare. Ad esempio, attraverso la predisposizione di Linea Guida alla redazione dei progetti messi a gara e/o la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, individuando le competenze e le modalità con cui assicurare la piena funzionalità delle gare e la qualità dell'intero procedimento.

4. RISPOSTE AGLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

Considerati gli interessi delle professioni, si intende rispondere agli spunti da voi indicati con le sigle S2 e S3.

SN

Spunto per la consultazione S2

S2. Osservazioni in merito ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore.

Si esprime il proprio parere favorevole agli orientamenti dell'Autorità.

In primo luogo ci si riferisce alle competenze tecniche che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali possono possedere in riferimento alle materie inerenti la valutazione delle reti.

Si ritiene che la materia della stima del valore degli impianti coinvolga una miscela di competenze di cui gli ingegneri dispongono avendole affrontate nel corso degli studi per il conseguimento della laurea e per il superamento dell'esame di stato necessario all'iscrizione all'albo della professione.

Occorre peraltro tenere in considerazione che i meccanismi di valutazione dei VIR e delle RAB, richiedono competenze aggiuntive a quelle prettamente tecniche, con riferimento ad esempio alla necessità di comprensione dei contratti di concessione, alle caratteristiche peculiari del settore della distribuzione del gas naturale e alle regole tariffarie del medesimo settore, oltre che all'evoluzione nel tempo di tutti questi aspetti.

In secondo luogo, in merito ai requisiti di onorabilità ed indipendenza, si ritiene opportuno sottolineare che gli iscritti agli albi professionali del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività tecnica è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività.

Gli ingegneri sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale. Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale dignità e del decoro della professione. Gli Ordini Provinciali si dotano di un Organismo di Vigilanza che sistematicamente attua controlli ed assume determinazioni, se del caso anche con l'esclusione dall'Albo.

Risulta quindi la piena corrispondenza dell'appartenenza dei professionisti ad un Ordine professionale con gli obiettivi e le esigenze manifestati dall'Autorità.

Spunto per la consultazione S3

S3. Osservazioni rispetto all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante.

In riferimento all'ipotesi formulata che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante occorre che essa disponga di professionalità con le competenze necessarie dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico, nonché di

conoscenza sufficientemente approfondita delle regole del settore della distribuzione del gas naturale e della sua evoluzione nel tempo.

Nel solco del percorso seguito nel presente documento in riferimento ai certificatori terzi e, nelle osservazioni di carattere generale, ai componenti delle commissioni di gara, si suggerisce quindi che nell'organico della stazione appaltante possa essere inserito almeno un professionista, iscritto all'albo dei professionisti, che abbia anche esperienza documentabile del settore delle reti tecnologiche urbane e delle tecniche di valutazione economico-finanziarie.

Roma, 29 Novembre 2017

AM.